

COMUNE DI CALTRANO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E
DEL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto provinciale, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari.

Articolo 2 (Interpretazione del regolamento)

1. Il presente regolamento è interpretato secondo le regole per la interpretazione delle norme.

2. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, previo parere della Conferenza dei capigruppo consiliari.

3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, udito il parere del Segretario comunale.

Articolo 3 (La sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, agli Assessori, al Segretario comunale e al personale addetto ai lavori. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del

Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, emergenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede vengono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Articolo 4 (Il Presidente del Consiglio)

1. Il Sindaco è il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. Il Vice Sindaco svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento del Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista di maggioranza.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni inerenti il Consiglio, anche tramite la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
5. Il Presidente svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
 - c) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - d) cura i rapporti del Consiglio con la Giunta, i Consiglieri comunali, il Revisori dei conti, gli enti, le istituzioni, le aziende speciali e gli altri organismi partecipati dal Comune;
 - e) provvede alla nomina dei Presidenti delle commissioni consiliari, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - f) coordina il funzionamento delle commissioni consiliari.
6. Nell'ambito dei compiti di cui alla precedente lettera a) il Presidente, in particolare:
 - provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento;

- concede la facoltà di parlare ed assicura che gli interventi si svolgano entro i limiti temporali previsti dal presente regolamento, o, in mancanza, ne stabilisce il termine;
- pone e precisa i termini delle proposte sulle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama l'esito;
- esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto provinciale e del regolamento;
- apre e chiude i lavori consiliari ed in caso di tumulto o di disordini, che ne impediscano il regolare svolgimento, li sospende;

7. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 5 (Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, che esercitano mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione sottoposte all'esame del Consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto anche dal singolo Consigliere, viene trasmessa al Segretario comunale per l'acquisizione, ad eccezione del caso in cui trattasi di mero atto di indirizzo, dei pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000.
3. Il Presidente può dichiarare l'inammissibilità della proposta, nel caso di rilievo che riguardi la mancanza di attestazione di copertura finanziaria della proposta stessa. Nel caso di rilievo di incompetenza od altre illegittimità, i proponenti possono richiedere al Presidente che la proposta sia ugualmente iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.
4. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Segretario comunale trasmette la proposta deliberativa al Presidente, che la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale immediatamente successivo, indicando, con l'oggetto, il Consigliere o i Consiglieri proponenti.
5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma e le modificazioni del testo della proposta di deliberazione.
7. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta e – fatti salvi quelli relativi a proposte che non richiedono il parere di regolarità contabile, i quali possono essere presentati anche nel corso della seduta – devono pervenire al Segretario comunale:
 - a) almeno tre giorni prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
 - b) almeno un giorno prima dell'adunanza nell'ipotesi di oggetti aggiunti

all'ordine del giorno già notificato e nei casi di convocazione d'urgenza.

8. I subemendamenti debbono essere presentati nei termini di cui al comma precedente.

9. Il Segretario comunale trasmette le proposte di emendamento e di subemendamento, pervenute nei termini come sopra indicati, al Presidente per conoscenza e ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria acquisendo i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, se dovuti.

Articolo 6

(Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno)

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione del territorio comunale.

Articolo 7

(Interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per conoscere se un fatto sia vero o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune.

Articolo 8

(Interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione od i suoi intendimenti su un

determinato argomento.

Articolo 9 (Mozione)

1. La mozione consiste in una proposta tendente a concludersi con voto deliberativo per l'approvazione di un atto di indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, in riferimento ad interventi da effettuare in un determinato ambito di attività.

Articolo 10 (Ordine del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica in merito a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale. Essi non possono impegnare il bilancio comunale, né modificare norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune.

Articolo 11 (Richiesta di convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni dagli stessi richieste.

2. L'istanza per la convocazione, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, deve contenere l'oggetto o gli oggetti specifici di cui si chiede la discussione, la proposta e che costituiscono il contenuto dell'ordine del giorno;

3. Il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dal giorno di presentazione della richiesta all'Ufficio addetto al Consiglio.

Articolo 12 **(Partecipazione alle adunanze)**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, con obbligo di fornire le motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

Articolo 13 **(Astensione e allontanamento)**

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione nei casi previsti dalla legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 importa il dovere di allontanarsi dalla sala.

Articolo 14 **(Decadenza)**

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro i dieci giorni successivi alla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 30 dello Statuto comunale.

Articolo 15
(Funzioni rappresentative)

1. Il Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 16 (Costituzione dei Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 dello Statuto comunale, possono organizzarsi in gruppi.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consigliere.
3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consigliere. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Fino a quando il gruppo non elegga il proprio Capogruppo detta funzione è attribuita di diritto al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.
Per costituire un nuovo Gruppo consiliare occorre l'adesione di almeno due Consiglieri.
4. Entro trenta giorni dalla loro convalida, i Consiglieri dichiarano per iscritto al Presidente del Consiglio a quale Gruppo intendono aderire.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, ogni singolo Gruppo elegge il proprio Capogruppo nonché il suo sostituto che ne assume le prerogative in caso di assenza temporanea e ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
6. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio le variazioni.
7. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del Gruppo a cui intende aderire. Rimane fermo quanto disposto al comma 3 (gruppo misto).
8. In caso di mancata designazione o di contemporanea assenza del Capogruppo e del suo sostituto le funzioni del Capogruppo vengono svolte

da colui che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.

Articolo 17

(Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio comunale ogniqualvolta lo ritenga utile ed anche su richiesta della Giunta o da capigruppo consiliari che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati, previa indicazione dell'ordine del giorno da parte del richiedente.
3. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno degli oggetti da esaminare, è comunicato ai Capigruppo almeno tre giorni prima dell'adunanza, a mezzo telefono, telefax o posta elettronica.
4. La Conferenza dei Capigruppo concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio, propone la durata delle sessioni e delle sedute del Consiglio indicando, altresì, l'ordine dei lavori consiliari e promuovendo, se necessario, quelli delle commissioni.
7. La Conferenza è commissione consigliere permanente con competenza in ordine alle modifiche dello Statuto e del regolamento del Consiglio.
8. La Conferenza ha, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) coadiuvare il Presidente del Consiglio a fornire preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni inerenti il Consiglio;
 - b) curare i rapporti con le commissioni consiliari.
9. I pareri della Conferenza dei Capigruppo sono espressi in un quorum di voti rappresentativo della maggioranza dei votanti.

CAPO IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 18 (Costituzione)

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, temporanee o speciali, composte solo da Consiglieri comunali. Le commissioni permanenti hanno compiti di consultazione, proposta, valutazione preliminare degli atti di programmazione. Le commissioni temporanee sono istituite quando emerge l'opportunità di approfondire la conoscenza di questioni fondamentali, quali statuto e regolamenti, piani e programmi di rilevanza straordinaria. Le commissioni speciali eseguono ispezioni e indagini conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse, ai fini dell'attività del Comune. Alle commissioni è assicurata l'opera di dipendenti comunali.

2. Le delibere di costituzione delle commissioni stabiliscono le modalità di composizione e di funzionamento delle stesse e la loro durata.

Articolo 19 (Commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto comunale, può istituire con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali sulla attività dell'Amministrazione, per esperire ispezioni ed indagini conoscitive, con funzioni di controllo e di garanzia su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. Il Consiglio comunale, nella deliberazione costitutiva, definisce il numero dei componenti e la loro rappresentanza, la finalità, l'oggetto e l'ambito dell'indagine o dell'argomento, nonché il termine per concludere l'attività e riferire al Consiglio stesso.

3. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta di costituzione della

commissione provvede alle nomine dei componenti della commissione stessa nonché, con le modalità di cui al comma 4, del suo Presidente.

4. Presiede la commissione il Consigliere appartenente alla minoranza che abbia conseguito più voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata, nella stessa seduta di istituzione della commissione.

5. La commissione ha facoltà di ottenere tutti gli atti, i documenti e le informazioni ritenuti utili all'espletamento del suo mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, le commissioni possono effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della commissione è effettuata da un dipendente appositamente incaricato dal Segretario comunale.

7. Le risultanze dei lavori della commissione sono comunicate al Consiglio comunale mediante una relazione illustrativa del Presidente della commissione stessa. Spetta al Consiglio l'adozione, preso atto della suddetta relazione, dei provvedimenti conseguenti.

8. Con la presentazione al Consiglio comunale della relazione la commissione conclude la propria attività ed è sciolta, a meno di diversa decisione del Consiglio stesso. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO

CAPO I

PROPOSTE

Articolo 20 **(Iniziativa per le proposte)**

1. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, a ciascun Consigliere comunale, alle commissioni consiliari, nonché ai cittadini con le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto.
2. Per le proposte di deliberazioni, per le interrogazioni, interpellanze ed ordini del giorno presentati dai Consiglieri provinciali, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 35 e seguenti.
3. Le proposte sono iscritte all'ordine del giorno in modo da consentire ai Consiglieri la conoscenza degli argomenti in discussione.

CAPO II

CONVOCAZIONE

Articolo 21 **(Ordine del giorno)**

1. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio.
2. Nell'ordine del giorno gli oggetti sono elencati nell'ordine di trattazione.
3. Sono elencati distintamente gli argomenti che devono essere trattati in "seduta segreta".
4. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 22 **(Convocazione)**

1. La prima seduta successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Articolo 23 **(Avviso di convocazione)**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della

medesima adunanza.

3. La seduta rimane unica se nell'avviso di convocazione ne sia prevista l'eventuale prosecuzione oltre le ore 24.00.

4. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

5. Copia dell'avviso con allegato l'ordine del giorno delle adunanze deve essere pubblicato all'albo.

6. Può essere disposta la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Articolo 24 (Termine per l'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve pervenire al domicilio di ciascun Consigliere a mezzo messo, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax, ovvero con qualsiasi altro mezzo informatico e telematico che consenta di acquisire ricevuta dal Consigliere o dalla persona dallo stesso indicata o, comunque, di provarne l'avvenuto ricevimento.

2. I Consiglieri, nel caso non desiderino che la convocazione venga recapitata al proprio domicilio devono designare un domiciliatario con il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.

3. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

4. Per le adunanze straordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quella stabilita per la riunione.

5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato

almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

6. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella nel quale è indetta la riunione, a meno che la data della seconda convocazione non sia stata indicata nell'avviso di prima convocazione.

7. Nei termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

8. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

CAPO III
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 25
(Adunanze)

1. Le adunanze si distinguono in ordinarie, straordinarie, ossia su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri e d'urgenza, nonché di prima e seconda convocazione.
2. Le adunanze sono qualificate d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono indifferibile la loro convocazione.

Articolo 26
(Adunanze di prima convocazione)

1. Le adunanze sono normalmente di prima convocazione.
2. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti è accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
5. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in

aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

7. Il Consigliere che chiede la verifica del numero legale è tenuto a rimanere in aula e comunque è computato ai fini del calcolo.

Articolo 27 **(Adunanze di seconda convocazione)**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza di seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima.

3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

4. L'adunanza di seconda convocazione, è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio.

7. Le convocazioni per le sedute di prima convocazione e per quelle di seconda convocazione possono essere effettuate con unico avviso scritto, la

cui consegna ha luogo con le modalità e i termini previsti per la prima convocazione.

8. Nel caso previsto dal comma 3 o qualora l'avviso per la prima convocazione non indichi la data e l'ora della seconda, l'invito per l'adunanza di seconda convocazione deve essere inviato a ciascun Consigliere, almeno 24 ore prima di quella in cui è indetta la riunione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

10. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

11. Il Consigliere che chiede la verifica del numero legale è tenuto a rimanere in aula e comunque è computato ai fini del calcolo.

Articolo 28 (Deposito degli atti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio segreteria, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.

2. Ogni proposta sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio, depositata entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, è corredata dei documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

CAPO IV
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Articolo 29
(Pubblicità delle sedute e comportamento del pubblico)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 30.
2. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o rechi disturbo allo stesso.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei dipendenti o della polizia locale.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta.

Articolo 30 (Sedute segrete)

1. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri comunali a chiuderla, senza ulteriori interventi o può disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunali, gli Assessori esterni, il Segretario comunali e gli altri dipendenti addetti al Consiglio che restano vincolati al segreto d'ufficio.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 31 (Comportamento dei Consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
2. Tale diritto è esercitato e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
4. Ai Consiglieri non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o rechi disturbo allo stesso.

Articolo 32 (Discussione)

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio comunale.
3. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è il Presidente o l'Assessore delegato per il settore. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri, sono i proponenti.

4. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
5. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
6. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.
9. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.
10. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare soltanto per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente e del relatore, elevabile rispettivamente a venti e dieci minuti per la trattazione delle proposte deliberative relative allo Statuto comunale, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti, allo strumento urbanistico generale e relative varianti generali.
11. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione negli stessi termini previsti al comma 10.
12. Il Presidente e/o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero e comunque nel termine massimo di cinque minuti.
13. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

14. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa soltanto per la dichiarazione di voto e per la durata non superiore, per ciascun capogruppo, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentono dalla posizione dichiarata dal Capogruppo o intendano integrarla hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Articolo 33 **(Ammissione di funzionari e consulenti in aula)**

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VI

ORDINE DEI LAVORI

Articolo 34 (Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine con cui sono stati scritti sull'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza assoluta dei votanti, senza discussione.

6. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.

Articolo 35 (Forma di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno)

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno debbono essere sempre formulati per iscritto e firmati dal proponente o dai proponenti.

Articolo 36 (Modalità di presentazione dell'interrogazione e dell'interpellanza)

1. L'interrogazione e l'interpellanza devono essere sempre formulate in modo chiaro e conciso.

2. Nel presentare una interrogazione o un'interpellanza il Consigliere dichiara se intende avere una risposta scritta: in tal caso il Sindaco o l'Assessore

delegato per il settore forniscono risposta scritta, entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione o dell'interpellanza. La richiesta di risposta scritta preclude la trattazione orale nell'ambito del Consiglio comunale.

Articolo 37 **(Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze)**

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene, di norma, nella parte iniziale, secondo l'ordine della loro presentazione. Il tempo riservato a questo scopo in ogni seduta non può superare i trenta minuti, trascorsi i quali il Presidente rinvia le eventuali interrogazioni ed interpellanze ad altra seduta.
2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, quando risulti assente il proponente. In tal caso la trattazione viene rinviata alla seduta successiva.
3. L'interrogazione o l'interpellanza viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne sinteticamente il contenuto, con un intervento della durata massima di cinque minuti. All'interrogante o interpellante risponde il Sindaco oppure l'Assessore delegato per il settore, nel tempo limite di cinque minuti. Ultimata l'esposizione, il proponente può solo dichiararsi soddisfatto o meno delle risposte avute.
4. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
5. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, possono essere trattate nell'ambito della discussione dell'argomento al quale si riferiscono.
6. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e/o delle interpellanze.
7. Non possono essere presentati ordini del giorno collegati a interpellanze o interrogazioni.

Articolo 38

(Trasformazione di interpellanze in mozioni)

1. L'interpellante (o uno degli interpellanti) può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione: in tal caso, quest'ultima viene iscritta all'ordine del giorno, possibilmente della successiva seduta. In tal caso la materia è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Articolo 39

(Forma delle mozioni)

1. Salvo il caso regolato dall'articolo 38, la mozione può essere presentata da ciascun Consigliere. Essa deve avere forma scritta e viene iscritta all'ordine del giorno possibilmente della seduta successiva alla sua presentazione e nell'ordine di presentazione.

Articolo 40

(Svolgimento delle mozioni)

1. Il Presidente del Consiglio invita uno dei proponenti della mozione ad illustrarla; quindi si apre la discussione, libera a tutti i Consiglieri. Al Presidente ed agli Assessori è data facoltà di prendere la parola per ultimi. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, la cui discussione ha luogo dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione stessa. I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine che nella mozione assume il comma, cui si riferiscono. Il Consigliere, che interviene nella discussione della mozione, può concludere presentando un ordine del giorno sullo stesso argomento della mozione. In ogni caso la votazione della mozione ha la precedenza su quella dell'ordine del giorno; su questo sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto.

Articolo 41
(Presentazione e discussione dell'ordine del giorno)

1. Il Consigliere proponente legge e illustra ai presenti l'ordine del giorno presentato, con un intervento della durata massima di cinque minuti.
2. Può intervenire nella discussione un solo Consigliere per ogni gruppo al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di cinque minuti. A conclusione del dibattito, si procederà alla votazione conclusiva effettuata in modo palese per alzata di mano, fatta salva la richiesta di rinvio approvata dal Consiglio comunale.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni del presente Capo V, in quanto applicabili.

Articolo 42
(Ordine di discussione di interrogazioni, interpellanze, mozioni)

1. Più mozioni, interpellanze e interrogazioni relative ad argomenti analoghi o strettamente connessi, possono, su decisione del Presidente del Consiglio, essere trattate in unica discussione. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite da queste ultime. Il Consiglio di volta in volta stabilisce la durata della discussione dell'argomento.

Articolo 43
(Questione pregiudiziale o sospensiva)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere poste solo prima dell'inizio della discussione di merito e vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - solo un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 44 (Fatto personale)

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di cinque minuti.

Articolo 45 (Termine della seduta)

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Consiglio, di norma entro le ore 0,30 del giorno successivo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VII

LE VOTAZIONI

Articolo 46 (I Consiglieri scrutatori)

1. Per le votazioni segrete il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Gli stessi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.

Articolo 47 (Modalità generali)

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunale è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui all'articolo 48.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la discussione sull'argomento;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di seguito indicato: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi;

c) le proposte di subemendamento agli emendamenti si votano nell'ordine di seguito indicato: subemendamenti soppressivi, subemendamenti modificativi, subemendamenti aggiuntivi;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Articolo 48 (Votazione palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano, dal posto loro assegnato, per alzata di mano o per appello nominale o con sistema elettronico. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Nella votazione col sistema elettronico i Consiglieri votano contemporaneamente.

3. Controllato l'esito della votazione con l'ausilio degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato. Dopo la proclamazione del risultato nessun Consigliere può richiedere la rettifica del suo voto.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono sono

indicati nominativamente nel verbale.

6. Quando la votazione si effettua per appello nominale, il Segretario generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Articolo 49 (Votazione segreta)

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede nel modo seguente:

a) le schede sono predisposte in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i cognomi ed i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio o il voto favorevole o contrario che esprime nella forma sintetica di "si" o "no".

2. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

5. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

6. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

7. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Articolo 50 (Esito delle votazioni)

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Non si computano per determinare il numero dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. I Consiglieri che non intendono astenersi, né partecipare alla votazione hanno l'obbligo di uscire dalla sala.
5. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza. Per quanto concerne le nomine, in caso di parità di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età, fatta salva la rappresentanza necessaria della minoranza allorchè sia prescritta.
7. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata ai sensi del precedente comma sei alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
8. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

CAPO VIII SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE

Articolo 51 (La partecipazione del Segretario all'adunanza)

1. Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita con funzioni consultive referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

Articolo 52 (Il verbale dell'adunanza)

1. Il verbale della seduta è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla redazione del verbale provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dal medesimo designato.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Qualora un Consigliere ne faccia specifica richiesta al Presidente, il suo intervento viene riportato integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto e debitamente dallo stesso sottoscritto, sia consegnato al Segretario al termine della seduta. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere dettate al Segretario per la loro integrale inserzione nel verbale. Per il testo integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio, allorquando il Comune si sia dotato di un impianto di registrazione. I supporti con le registrazioni delle sedute sono conservati a cura del Segretario e sono accessibili ai Consiglieri comunali per l'ascolto, previa richiesta.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non

debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Articolo 53

(Il verbale della seduta - deposito - rettifiche - approvazione)

1. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Eventuali proposte di modifica, integrazione o rettifica devono essere formulate per iscritto o dettate al Segretario comunale. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

2. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 (Diffusione)

1. Copia del presente regolamento è messa a disposizione dei Consiglieri comunali in carica.

Articolo 55 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione approvativa è pubblicato all'Albo per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione.

